



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221**

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”***

**(G. U. 18 DICEMBRE 2012, N. 294, S.O.)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179**

***“ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”***

**(G. U. 19 OTTOBRE 2012, N. 245, S.O.)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE**

**Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere **blu****

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 2/2013**

**POSTA  
ELETTRONICA**

– Il decreto estende alle imprese individuali che presentano domanda **di prima**

<p><b>CERTIFICATA - INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI (art. 5)</b></p>	<p><a href="#">iscrizione</a> al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore <a href="#">della legge di conversione del decreto in esame</a> l'obbligo, previsto dell'art. 16, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.</p> <p>– Mediante inserimento nel suddetto Codice dell'amministrazione digitale del nuovo art. 6 <i>bis</i>, prevista l'istituzione, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, del <b>pubblico elenco denominato <i>Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti</i></b>, presso il Ministero per lo sviluppo economico che, a tal fine, si avvarrà delle strutture informatiche delle Camere di commercio.</p> <p>La novità normativa è finalizzata a favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.</p> <p>La definizione delle modalità di accesso all'INI-PEC, consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti e alle imprese, <a href="#">ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione</a>, e di aggiornamento, è demandata ad un apposito regolamento ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.</p> <p><u>Conversione:</u> <a href="#">Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione</a></p>
<p><b>ACCORDI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 6, comma 2)</b></p>	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 241/1990, ai sensi del disposto del comma 2 <i>bis</i> del medesimo articolo, inserito dal D.L. 179/2012, sono sottoscritti con firma digitale, <a href="#">con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata</a>, <b>pena la nullità degli stessi</b>. A tale riguardo si rinvia all'art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) come modificato dall'art. 9 della legge di conversione del D.L. 179 in esame.</p> <p><u>Conversione:</u> <a href="#">Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione</a></p>
<p><b>DATI DI TIPO APERTO GESTITI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO (art. 9, comma 3)</b></p>	<p>In base al comma 3 dell'art. 52 del Codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, qualora i contratti d'appalto riguardino prodotti e servizi che comportino la <b>raccolta e la gestione di dati pubblici</b>, nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del TUPI, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.</p> <p><u>Conversione:</u> <a href="#">Disposizione invariata</a></p>
<p><b>ACQUISIZIONE DI SOFTWARE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 9 bis)</b></p>	<p>Mediante modifica dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, vengono riscritti i criteri cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nell'acquisizione di programmi informatici, con <a href="#">obbligo di effettuare una valutazione comparativa tra le opzioni indicate dalla norma stessa</a>. Prima di procedere all'acquisto di <i>software</i> sul mercato con le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti, occorre dimostrare l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione.</p> <p><u>Conversione:</u> <a href="#">Articolo inserito dalla legge di conversione</a></p>

**GRANDI  
PROGETTI DI  
RICERCA E  
INNOVAZIONE E  
APPALTI  
PRECOMMERCIALI  
(art. 19)**

L'articolo contiene disposizioni per la promozione dei servizi di ricerca e sviluppo e degli appalti precommerciali, prevedendo da un lato un'apposita procedura per l'accesso ai fondi stanziati e dall'altro l'adozione di linee guida per promuovere tali acquisti innovativi da parte della pubblica amministrazione, come sotto dettagliato.

Nello specifico, all'Agenzia per l'Italia Digitale è attribuito l'ulteriore compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire:

- lo sviluppo delle comunità intelligenti,
- la produzione di beni pubblici rilevanti,
- la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi,
- la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici,
- la sostenibilità ambientale,
- i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza,

e di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale

(funzioni conferite dal disposto del comma 3 bis dell'art. 20 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", inserito dal comma 1 dell'articolo in commento).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 in esame, tra i grandi progetti sopra citati rientrano altresì i **servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica e le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale**. Per l'accesso ai fondi per la realizzazione delle predette iniziative, il comma 9 opera un rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi sulla base dei seguenti criteri:

- a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblici con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;
- b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;
- c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;
- d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;
- e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

In relazione all'obiettivo dell'Agenda digitale italiana di promuovere l'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali, al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali di cui all'art. 47, comma 2 bis, lett. e), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", il comma 8 dell'art. 9 del decreto legge 179/2012 in commento demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il compito di approvare apposite **linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori** ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Conversione:

<p><b>CREDITO D'IMPOSTA ED ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI INFRASTRUTTURE MEDIANTE PPP (art. 33, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)</b></p>	<p><b>1) CREDITO D'IMPOSTA</b>          Al fine di promuovere la realizzazione di <b>nuove</b> opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante ricorso a contratti di partenariato pubblico- privato (PPP), è riconosciuto al titolare del contratto un <b>credito d'imposta</b> a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera, purché sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– approvazione della progettazione definitiva entro il 31 dicembre 2015 (in considerazione della natura sperimentale della misura incentivante);</li> <li>– assenza di contributi pubblici a fondo perduto;</li> <li>– non sostenibilità del piano economico- finanziario accertata con delibera CIPE;</li> <li>– quantificazione del credito d'imposta (<b>attestato dall'Agenzia delle entrate con il meccanismo del silenzio-assenso</b>), da porre a base di gara e da riportare nel successivo contratto, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e comunque entro il limite del 50 per cento del costo dell'investimento.</li> </ul> <p><b>2) ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE</b>          Parimenti al fine di promuovere la realizzazione di <b>nuove</b> opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante ricorso a contratti di partenariato pubblico- privato (PPP), al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, è riconosciuta <b>l'esenzione dal pagamento del canone di concessione</b>, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– quantificazione dell'agevolazione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario;</li> <li>– non sostenibilità del piano economico- finanziario accertata con delibera CIPE;</li> <li>– conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.</li> </ul> <p>Le due misure incentivanti sopra elencate sono cumulabili ma non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto.</p> <p><u>Conversione:</u>          Articolo integrato dalla legge di conversione</p>
<p><b>INTEGRAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE PER INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (art. 33, comma 3)</b></p>	<p>Il comma 3 dell'articolo in commento modifica ed integra l'art. 18 della legge 183/2012 (Legge di stabilità 2012) allo scopo in particolare di estendere le misure di defiscalizzazione vigenti<sup>1</sup>, volte ad incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture, anche alle infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico-privato qualora ciò risulti necessario per ripristinare l'equilibrio del piano economico-finanziario, secondo l'importo e le modalità definiti con delibera CIPE.</p> <p><u>Conversione:</u>          Disposizione invariata</p>

– <sup>1</sup> possibilità di compensare il contributo a fondo perduto con le imposte sui redditi e l'IVA e di riconoscere al concessionario il canone di concessione a titolo di contributo in conto esercizio.

<p><b>MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 6, commi 3 e 4)</b></p>	<p>– <b>FORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>  Mediante sostituzione del comma 13 dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il decreto legge in commento ripropone le forme di stipulazione già previste nella previgente disposizione, con le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in alternativa alle altre modalità individuate (scrittura privata, forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione), stipulazione mediante <b>atto pubblico notarile informatico</b>. A tale riguardo si rinvia all’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) come modificato dall’art. 9 della legge di conversione del D.L. 179 in esame;</li> <li>• applicazione della <b>sanzione della nullità del contratto</b> in caso di stipulazione con forme diverse da quelle contemplate dalla disposizione in argomento.</li> </ul> <p><b>NORMA TRANSITORIA.</b> Ai sensi del comma 4 dell’art. 6, le nuova disposizione è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2013.</p> <p><u>Conversione:</u>  Disposizione invariata</p>
<p><b>ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 33, commi 3 bis, 3 ter e 4 bis, art. 33 quater, art. 34, comma 4, art. 36, comma 5 bis)</b></p>	<p>– <b>FINANZA DI PROGETTO</b>  Mediante integrazione dell’art. 157, comma 4, del Codice dei contratti, la possibilità di emissione di obbligazioni e di titoli di debito viene riconosciuta altresì alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all’articolo 6 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (art. 33, commi 3 bis e 3 quater).</p> <p>– <b>INFRASTRUTTURE STRATEGICHE FERROVIARIE</b>  Mediante integrazione dell’art. 163, comma 2, lett. f), del Codice dei contratti, si precisa che per gli interventi ferroviari di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest’ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare per la progettazione e realizzazione delle opere (art. 33, comma 3 ter).</p> <p>– <b>SVINCOLO GARANZIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Svincolo cauzione definitiva.</b> Mediante modifica dell’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, il limite massimo della garanzia progressivamente svincolata in base allo stato d’avanzamento della prestazione viene portato dal 75 all’80 per cento (art. 33 quater, comma 1, lett. a). <i>La predetta modifica si applica ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame</i> (art. 33 quater, comma 2).</li> <li>• <b>Svincolo garanzia per le opere in esercizio.</b> Mediante inserimento nel corpo del Codice dei contratti del nuovo CAPO IV BIS – OPERE IN ESERCIZIO, composto di un unico articolo (art. 237 bis), si prevede sostanzialmente lo svincolo della cauzione per la buona esecuzione del contratto sino alla misura dell’80%, per le opere poste in esercizio prima della relativa collaudazione quando tale esercizio si protragga per oltre un anno, senza necessità di alcun benessere (art. 33 quater, comma 1, lett. b). <i>Per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, per i quali, alla medesima data, è spirato il predetto termine di cui all’articolo 237-bis, comma 1, del D.Lgs. 163/2012, il termine comincia a decorrere da detta data e ha durata di centottanta giorni</i> (art. 33 quater, comma 2).</li> </ul>

– **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI OPERE STRATEGICHE**

Mediante modifica dell'art. 186, comma 4, del Codice dei contratti, viene individuato in 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, il termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati ai fini della valutazione di impatto ambientale dei progetti di infrastrutture strategiche (art. 34, comma 4).

– **RETE D'IMPRESE**

Mediante integrazione delle pertinenti disposizioni del Codice dei contratti, le aggregazioni di imprese aderenti ai contratti di rete sono formalmente incluse nell'elenco degli affidatari di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed assimilate ai raggruppamenti temporanei (art. 36, comma 5 *bis*). Nello specifico:

- l'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 è integrato con la nuova lett. e *bis*) che per l'appunto richiama i riferimenti normativi di questa forma aggregativa-plurisoggettiva;
- l'art. 37 del medesimo Codice dei contratti, è integrato con il nuovo comma 15 *bis*, in forza del quale, le disposizioni in esso stabilite, inerenti i raggruppamenti temporanei, si applicano in quanto compatibili anche alle reti di imprese.

*A tale riguardo, con modifica dell'art. 3, comma 4, del D.L. 5/2012, il decreto legge, nel tentativo di superare le incertezze derivanti dall'assenza di soggettività di talune forme di reti d'impresa precisa che, con riferimento tra l'altro alla partecipazione alle "procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni" l'organo comune, anche in caso di assenza di soggettività giuridica delle reti stesse, agisce in rappresentanza delle imprese (anche individuali) partecipanti al contratto di rete (art. 36, comma 4).*

---

**Conversione:**

Disposizioni inserite in sede di conversione

<p><b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI (art. 33 bis)</b></p>	<p>Introdotta una disposizione di carattere temporaneo che ridimensiona sino al 31 dicembre 2015 il requisito aggiuntivo della cifra d'affari per appalti di importo superiore a 20.658.000 euro, previsto dall'art. 61, comma 6 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti (D.P.R. 207/2010). Nello specifico, fino a tale data, ai sensi del nuovo comma 19 <i>bis</i> del citato art. 61, per la dimostrazione del predetto requisito della cifra di affari, pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo <b>ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando</b> (la norma derogata prevede invece che la cifra d'affari in parola debba essere realizzata nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>REVISIONE TRIENNALE ATTESTATO SOA (art. 33 <i>quinquies</i>)</b></p>	<p>Estesa sino al 31 dicembre 2013 la validità della norma di carattere temporaneo che introduce una deroga ai parametri posti dall'art'articolo 77, comma 6, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti per la verifica triennale delle attestazioni SOA.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (art. 33 <i>ter</i>)</b></p>	<p>L'articolo istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.</p> <p>Le stazioni appaltanti sono tenute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale;</li> <li>- ad aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.</li> </ul> <p>Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, <b><u>la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.</u></b></p> <p><b><u>APPLICABILITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI</u></b></p> <p>L'operatività della disposizione è demandata ad un'apposita deliberazione con la quale l'Autorità di vigilanza stabilisce le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>SUPERAMENTO DEL DISSENSO ESPRESSO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art. 33 <i>octies</i>)</b></p>	<p>Mediante sostituzione del disposto di cui all'art. 14 <i>quater</i>, comma 3, della L. 241/1990, viene nuovamente modificata la disciplina concernente il superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi da una <b><u>regione o provincia autonoma, con riferimento a materie di propria competenza.</u></b> Nella fattispecie, in mancanza di raggiungimento di un'intesa attraverso apposite riunioni convocate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed eventuali successive trattative, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p> <p><u>Conversione:</u></p>



	Articolo inserito dalla legge di conversione
--	--

<p><b>SERVIZI PUBBLICI LOCALI</b> (art. 34, commi 20-26)</p>	<p>Il decreto interviene nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo in particolare l'obbligo di pubblicare sul profilo di committente la "relazione" sulla cui base il servizio è stato affidato, in cui deve essere dato conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, nonché riportati i contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste. Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge la relazione deve essere pubblicata entro il 31 dicembre 2013.</p> <p>Sono inoltre dettate regole specifiche in ordine alla definizione della scadenza degli affidamenti in essere, avuto riguardo alla tipologia del gestore.</p> <p>Viene inoltre precisato che il servizio di illuminazione votiva è affidato dai Comuni con le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni integrate dalla legge di conversione.</p>
<p><b>SOGLIA PER GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE</b> (art. 34, comma 27)</p>	<p>Mediante modifica dell'art. 4, comma 8, del D.L. 95/2012 (secondo decreto "spending review"), viene abolita la soglia di 200.000 euro annui per gli affidamenti <i>in house</i> nei casi consentiti dalla citata normativa.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione inserita dalla legge di conversione</p>
<p><b>SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI</b> (art. 34, comma 35)</p>	<p>Per i bandi e avvisi relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicati a decorrere dal 1 gennaio 2013, le spese per la pubblicazione sui quotidiani prevista dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione inserita dalla legge di conversione</p>
<p><b>DOCUMENTAZIONE DI SPESA</b> (art. 34 <i>ter</i>)</p>	<p>Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>